



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale, sufficientemente motivata
dal Tribunale Presidente
dal Giudice Presidente
il on. Mario Antonello Rinaldi
Rapporteur di legge

SENTENZA
sulla opposizione di 87 gradi iscritta alla 4079/2014 e, percosso di
IL GIUDIZIO DI VIA CALABRO S.R.L. (n. 4079/2014), attualmente
destinata in Milano, via Braggi 7, presso il proprietario e difensore on. Carlo
D'Amico (n. 4079/2014)

ALTRA, opposente
contro
CARLO CRISTO S.p.A. (n. 4079/2014/2014), attualmente destinata in Milano,
via Marconi 10, presso i proprietari e difensori on. Stefano C. FABBRI e Mario
Liberto (n. 4079/2014)

CONCLUSIONI
Il Tribunale
Il Tribunale, in composizione collegiale, sufficientemente motivata
dal Tribunale Presidente
dal Giudice Presidente
il on. Mario Antonello Rinaldi
Rapporteur di legge



Tribunale di sezione prima della 367/2015 con cui la società debitrice, a partire dal suo insediamento, si era rimessa alla buona volontà di Carlo Cristofari, l'unico azionista di quest'azienda, per la restituzione "a semplice richiesta scritta" della somma di € 4.810.000,00 (quattro milioni ottomila e 100/100) (euro).

III. Alla perizia della società debitrice

1. In primo luogo, si chiede se il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, è stato applicato correttamente dal Tribunale di Roma, e se, in caso contrario, il Tribunale di Roma ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
2. In secondo luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di fatto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
3. In terzo luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
4. In quarto luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di fatto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
5. In quinto luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
6. In sesto luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di fatto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
7. In settimo luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
8. In ottavo luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di fatto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
9. In nono luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.
10. In decimo luogo, si chiede se il Tribunale di Roma ha commesso un errore di fatto. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.

1. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il progetto di legge del 2015, e in particolare l'articolo 2382, non ha alcun effetto retroattivo, e che, di conseguenza, il Tribunale di Roma non può applicare l'articolo 2382 del progetto di legge del 2015, ma deve applicare l'articolo 2382 del codice di diritto del 2006.

[illegible]

il contesto di per sé assolutamente non sufficiente al fine di ridurre uno stato di potenziale insicurezza ed invece significativamente ostacola la produzione dei bilanci appresi momentaneamente a quella dell'esercizio (201).

BUTENOLIDE INHIBITORS

RITORNO INOME
L. che il QUARANTO DI VIA CALABRIZZI, integrando economicamente, dovrà rifondare Carlo CRIPPA, la quale (uscita) dal giudizio di opposizione, da liquidare in nome del d.d.g. n. 140 del 24/7/2012 come modificato dal d. n. 55 del 10/3/2014 a seconda come risultava da istruzione, sulla congrua cifra di € 2.200,00, oltre al rimborso del contributo forfetario delle spese generali sulla misura del 10% mensile, all'insufficiente complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria (17 e A.) ed alla restituzione dell'A. ai due aliquoti rispettivamente vigenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da E. GIARDINO di VIA CHALLEN 302, nei confronti di Chia CRIPPA, ora situazione notificata espositrice il 25/03/2014, ogni diversa intenzione dichiara e sancisce,

1. rigetto l'opposizione, irregolarmente sostenuta per l'effetto E' decise l'opposizione, 26/03/2014 e meno che questo Tribunale il 14 - 26/7/2014.

2. condanna E' GIARDINO di VIA CHALLEN 302, a **rimborsare** a Chia CRIPPA le spese del giudizio di opposizione, che **equivalgono** a **€ 6.000,00**, oltre al rimborso **forzatamente** della quota gestionale in ragione del 17% sostenuto al rimborso del contributo previdenziale di categoria **ad** **alla** **credenza** dell'IVA **alle** **rispettive** **quote** di legge.

Il Tribunale, in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza:

1